

REGOLAMENTO (CEE) N. 1852/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) (*), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3633/92 della Commissione, del 16 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3391/92 e (CEE) n. 3393/92 del Consiglio nel settore delle carni bovine (**) dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (*);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1993;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1993 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di agosto 1993 per 5 740 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.
(**) GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 27.
(*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(*) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.